



Protocollo N° (allegato a PEC)

Pesaro, 28/05/2019

Class. 014-10
Fascicolo 2019/5
Rif. Prot. n. 18561/2019

ORDINANZA N. 16/A/19 del 28/05/2019

OGGETTO: S.P. N° 45 CARIGNANO”.

Ordinanza per l'istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h, dal km 6+650 al km 6+950, antistante la scuola Comunale dell'infanzia “La Lucciola” in Loc. Maggiotti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che La P.O. 4.5 “Gestione Manutenzione Stradale Viabilità 4” ha formulato la proposta di seguito riportata:

“PREMESSO CHE

la S.P. n. 45 “Carignano” presenta caratteristiche di strada extraurbana con carreggiata unica, con due sensi di marcia e un discreto traffico veicolare;

CONSTATATO CHE

In Loc. Maggiotti esiste la scuola Comunale dell'infanzia “La Lucciola” e alcune piccole attività commerciali che in loco, in alcuni orari della giornata, fanno aumentare il passaggio veicolare e pedonale;

La strada in quel tratto ricade nel territorio del Comune di Fano;

CONSIDERATO CHE

In funzione della sicurezza della circolazione veicolare in quel tratto è già presente:

- *segnaletica per la limitazione di velocità massima a 50 km orari, (Fig.II 50 art. 116)*
- *segnaletica di pericolo “Bambini” (fig.II 23 art 94);*
- *segnaletica di pericolo “Attraversamento Pedonale” (Fig. II 13 art.88) installato dal Comune di Fano;*
- *segnaletica di pericolo “Intersezione” (Fig II 43/a art.112);*

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO,

PROPONE

Che sulla sp 45 CARIGNANO dal km 6+650 al km 6+950, antistante la scuola Comunale dell'infanzia “La Lucciola” in Loc. Maggiotti la velocità massima consentita sia limitata a 30 km/h per tutti i veicoli in transito.”

CONSIDERATO che la situazione segnalata costituisce miglioramento per la sicurezza della circolazione e per l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.º del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e



limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

Che sulla sp 45 CARIGNANO dal km 6+650 al km 6+950, antistante la scuola Comunale dell'infanzia "La Lucciola" in Loc. Maggiotti la velocità massima consentita sia limitata a 30 km/h per tutti i veicoli in transito fino a provvedimento di revoca.

DISPONE

- La revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica è affidata al personale dell'Ufficio 4.5.1 "Gestione Manutenzione Stradale Settore 4" del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;
- che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVERTE

- in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza che la presente ordinanza
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 VIABILITÀ
Arch. Bartoli Maurizio

(Originale firmato digitalmente)

MB\mb